

STATUTO
FALCO LIBERA ASSOCIAZIONE SOCIO AMBIENTALE APS
(ASSOCIAZIONE FALCO APS)
(modifica statuto ai sensi del D. Lgs 117/2017)



Art. 1
Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione "F A L C O" Libera Associazione per la tutela Socio/Ambientale APS (Associazione Falco APS).

1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione "FALCO" Libera Associazione per la tutela Socio/Ambientale APS, di seguito Associazione Falco APS, aggiungerà alla denominazione Associazione Falco APS anche la locuzione/acronimo ETS.

1.3 L'associazione Falco APS ha sede legale in Bojano (CB) il Località Monteverde presso l'oratorio parrocchiale di S. Emidio in c.so Don Albino Jovich, e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

1.5 Si possono aprire sedi distaccati in altri comuni, la loro regolamentazione è disciplinata dal relativo regolamento interno.

1.6 Si potranno prevedere gruppi di lavoro in riferimento alle finalità e attività previste dall'art. 5 del presente statuto e per il funzionamento interno dell'associazione, questi saranno disciplinati dal relativo regolamento interno.

Art. 2
(Statuto)

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Assemblea ordinaria delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Questi vengono redatti dal Consiglio Direttivo.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopo, finalità e attività)

5.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. Essa è composta da Cittadini impegnati in un'azione comune:

- a. di sostegno alle fasce sociali più deboli (bambini, madri, anziani, portatori di infermità) e di chiunque venga a trovarsi in condizioni di svantaggio: obiettivo la pari dignità;
- b. di rispetto del lavoro in ogni sua forma (manuale, tecnica, intellettuale): gli sforzi devono tendere a stabilire adeguati posto, funzione e responsabilità del lavoro nella società;
- c. di particolare riguardo all'acqua, alla terra e all'ordine naturale: lo sviluppo sostenibile è la possibilità per le attività di nascere e prosperare senza, però, intaccare l'essenza del complesso di beni materiali ed immateriali (ambiente) preesistente ad esse;
- d. di dialogo costante con la Popolazione: l'Associazione non va soltanto verso la Popolazione, ma lavora insieme ad Essa per poter conoscere ed interpretare responsabilmente bisogni ed attese.

5.2 L'Associazione Falco APS esercita, dunque in riferimento all'art. 5 del CTS, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale di cui alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa.

5.4 L'associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'attività svolta dagli associati che hanno cariche associative e partecipano ai gruppi di lavoro, sono a titolo gratuito. Sono garantiti i rimborsi spese su attività deliberate dal Consiglio Direttivo. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie, attività diverse in relazione a quanto previsto all'art. 6 del dlgs 117/17 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2 L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
- 6.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato con la consegna della tessera associativa e la riscossione della quota associativa. L'adesione viene annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
- 6.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il pagamento della quota sociale annuale.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35).

6.6 La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

7.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- e. votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto o di delegare il proprio voto ad un altro socio (art. 11 comma 11.8);
- f. è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali (art. 23), attraverso espressa richiesta scritta da far pervenire tramite e-mail dell'Associazione o consegna a mano ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. I libri sociali dopo la richiesta saranno messi a disposizione dell'associato richiedente presso la sede sociale.

e il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- d. partecipare alle assemblee annuali direttamente o delegare altro socio (art. 10 presente statuto);
- e. astenersi da qualsiasi comportamento che si pone in contrasto con le finalità e regole dell'Associazione.

ART. 8

(perdita, qualifica di associato e controversie)

- 8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato rinnovo della tessera associativa annuale.
- 8.2 Il socio può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
- 8.3 L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti interni, può essere escluso dall'Associazione.
- 8.4 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 8.5 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
- 8.6 In caso di esclusione il socio potrà ricorrere alla magistratura competente.
- 8.7 In caso di qualsiasi controversia con l'Associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
- 8.8 In caso di perdita della qualifica di associato le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente
- d) l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2,3 e 4, CTS)

e) Revisore legale dei conti (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31, CTS).

9.2 Le modalità di elezioni del Consiglio Direttivo sono contenute nel regolamento interno.

9.3 Le cariche sociali dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione saranno elette nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Assemblea)

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione e per gli altri casi previsti dallo Statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.

10.9 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di deleghe pari a 3 (tre).

10.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1 L'assemblea ordinaria:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. delega in caso di richiesta, il Consiglio Direttivo alla nomina del Presidente nella prima riunione utile del Consiglio neoeletto (art. 15 co. 15.2 del presente Statuto);
- e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetti incaricati della Revisione legale dei conti (*ex art. 31, CTS*) e dell'Organo di controllo (*ex art. 30, co. 2,3 e 4 CTS*);
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sugli altri oggetti (*competenze*) attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h. delibera sull'apertura delle sezioni e sul regolamento di queste;
- i. approvazione e modifiche del regolamento interno e di funzionamento dell'Associazione;
- j. decide in merito alle controversie che possano sorgere tra socio e l'Associazione;
- k. nomina i soci benemeriti su richiesta del Consiglio Direttivo.

11.2 L'assemblea straordinaria:

- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b. delibera sull'esclusione degli associati;
- c. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- d. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- 12.3 L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)

- 13.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 13.2 Per quanto riguarda i compiti dell'assemblea straordinaria indicati nell'art. 11 *co. 11.2 lettere a, b, e* la deliberazione sarà valida con la maggioranza dei presenti.
- 13.3 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/10 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero tre componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 14
(Consiglio Direttivo)

- 14.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
- 14.3 Ogni carica agli organi e ai gruppi di lavoro dell'Associazione, eccettuata l'Assemblea dei Soci, è incompatibile anche con la sola candidatura a cariche elettive pubbliche, nonché con cariche in partiti politici. Nel caso di candidatura il socio, componente del Consiglio Direttivo o dei gruppi di lavoro, dovrà comunicare la propria sospensione dalla carica al momento della candidatura, detta sospensione avrà effetto per tutto il periodo della candidatura stessa. In caso il socio componente del Consiglio Direttivo o dei gruppi di lavoro venga eletto dovrà

dimettersi dalla carica sociale ricoperta. La mancata sospensione o dimissione, prevede l'esclusione coatta dalla carica rivestita, con delibera del Consiglio Direttivo, che verrà comunicata per iscritto all'interessato tramite raccomandata/pec, il tutto non comporta la perdita della qualifica di socio.

- 14.4 In caso di cessazione o dimissioni del Presidente le sue funzioni vengono attribuite al Vice-Presidente sino al rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione, dimissioni e decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo, valuterà la necessità di provvedere alla sua sostituzione, sottoponendola comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione, siffatta sostituzione non avverrà nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo.
- 14.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 14.6 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere eletto nella prima riunione utile del neo Consiglio Direttivo, se richiesto da questo e delegato dall'Assemblea.
- 14.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 14.8 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 co. 5.3, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
- 14.9 Le modalità di presentazione delle liste sono disciplinate dal regolamento interno.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

- 15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 15.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i componenti del neo Direttivo, se non vi è una candidatura diretta in Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo all'assemblea, viene eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti nella prima riunione utile.

- 15.3 Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria/straordinaria dei soci, o per quanto previsto all'art. 14 co 14.3 del presente statuto.
- 15.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. Convoca l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, inoltre convoca l'Assemblea Straordinaria.
- 15.5 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.
- 15.6 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
- 15.7 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di sospensione o dimissioni (ex art. 14 co. 14.3 del presente statuto), il Vice-Presidente resta in carica con funzione di Presidente, sino alla elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo solo se previsto)

- 16.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 16.2 L'organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti solo se previsto)

17.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi da convenzioni;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(ART. 20)

(Bilancio)

- 20.1 L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS).
- 20.2 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale secondo le apposite linee guida Ministeriali, e a depositarlo presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito internet.
- 20.3 Se l'Associazione ha entrate annue superiore a 100.000 €, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controlli, ai Dirigenti nonché agli associati.
- 20.4 Il Bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché il rendiconto delle raccolte fondi svolti nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il trenta giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(Bilancio sociale)

- 21.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Personale retribuito)

- 22.1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
- 22.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 23

(Libri sociali)

- 23.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 22
(Devoluzione del patrimonio)

22.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, co 13.1 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Disposizioni finali)

23.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



In data 29/02/2020, presso la sede sociale dell'Associazione Falco APS, con voti unanimi e come previsto dal D. Lgs 117/2017, è stato approvato il presente statuto dall'Assemblea dei soci.



Il Presidente
Giovanni MARRO



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipot. € 09 MAR. 2020

Cat. € 270 3

Totale € 200,00 0,00

Firma su delega del Direttore Provinciale Augusto Calimano
L'addetto
Giovanni Rizzo

Ufficio Provinciale di Campobasso